

**Commiss. Trib. Reg. Lombardia Milano Sez. XXXIV, Sent., 19-05-2015, n. 2149**

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI MILANO

SEZIONE 34

SENTENZA - sull'appello n. 6692/14 depositato il 05/12/2014 - avverso la sentenza n. 3794/24/14 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO

proposto dall'ufficio: DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA UFFICIO CONTENZIOSO

Atti impugnati: INTERPELLO n. (...) IRES-SOC.COMODO 2011

#### Svolgimento del processo

Con atto pervenuto presso questa Commissione (R.G.A. n. 6692/14), la ricorrente Agenzia delle Entrate - Ufficio Regionale della Lombardia - propose ricorso in appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 3794/24/14, pronunciata in riferimento al provvedimento di diniego opposto dalla stessa Agenzia, all'istanza di interpello presentata dalla soc. B. s.r.l., al fine di ottenere la disapplicazione del regime previsto per le soc. non operative, ai sensi dell'art. 30 della L. n. 724 del 1994.

L'Ufficio emise l'atto impugnato in quanto ritenne che non sussista la oggettiva situazione atta a consentire la disapplicazione della disciplina prevista dal suddetto art. 30.

La soc. contribuente contestò l'operato dell'Ufficio proponendo ricorso avanti Sa CTP di Milano che, con la sentenza qui impugnata lo accolse, compensando le spese, sul presupposto, fra gli altri, che la soc. contribuente provò di non aver potuto raggiungere i livelli reddituali che la norma antielusiva presuppone e determina, in ragione delle peculiari caratteristiche dell'immobile, ciò supportato anche dalla relazione tecnica prodotta nel presente giudizio, le cui risultanze non vennero contestate dall'Ufficio, che descrive analiticamente le caratteristiche dell'Immobilabile ed i vincoli legali ed architettonici, nonché quelli logistici ai quali lo stesso Immobilabile è sottoposto, circostanze queste che limitano lo sfruttamento economico del bene.

I primi Giudici ritennero altresì infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, sollevata dall'Ufficio, in merito a quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ritenendo il provvedimento di rigetto dell'Istanza un atto autonomamente impugnabile, contrariamente a quanto eccepito dall'Ufficio.

Da ciò, l'Agenzia propose ricorso in appello avanti codesta Commissione, riproponendo le medesime argomentazioni già espresse nel primo grado del giudizio, in particolare insistendo in merito all'omessa pronuncia dei primi Giudici circa l'eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di sottoscrizione ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992; tale vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda.

L'appello prosegue con l'altra eccezione di inammissibilità relativa al fatto che l'atto impugnato non rientra fra quelli autonomamente impugnabili, ex art. 19 del D.Lgs. n. 546

del 1992; con altre argomentazioni a difesa, anche di merito, citando giurisprudenza e si conclude con la richiesta preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo, nel merito di rigettare il ricorso dichiarando la legittimità del provvedimento impugnato, con vittoria delle spese di lite.

La trattazione del ricorso avviene in pubblica udienza, essendo pervenuta richiesta In tal senso ed al termine della esposizione dei fatti da parte del Relatore e della audizione delle parti presenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed il Collegio si ritira in Camera di Consiglio e decide come da separato dispositivo.

#### Motivi della decisione

Il Collegio così riunito, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e diritto addotte dalle parti, ritiene il ricorso dell'Agenzia fondato e quindi da accogliere per quanto di ragione.

La Commissione osserva come corretto risulta l'operato dell'Ufficio unitamente alle eccezioni preliminari sollevate in ordine alla inammissibilità del ricorso, contrariamente alla sentenza di primo grado che non merita conferma e deve essere riformata.

Quindi occorre preliminarmente affrontare le suddette eccezioni di inammissibilità ed in tal senso giova ricordare che, secondo l'Agenzia delle Entrate (Circolare 7/E/2009, ma si vedano anche Circolare 5/E/2007, 14/E/2007 e 32/E/2010), la risposta all'interpello disapplicativo non è un atto autonomamente impugnabile innanzi alle Commissioni Tributarie, vista la sua natura di atto amministrativo non provvedi mentale, che non determina effetti vincolanti nei confronti del contribuente.

Quanto sopra è condiviso da questo Collegio, considerato anche il fatto che il contribuente è libero di non attenersi alla risposta ricevuta dalla dall'AdE e potrà, quindi, far valere le proprie ragioni impugnando l'eventuale avviso di accertamento che potrebbe essere emesso in seguito.

Delio stesso parere è il Consiglio di Stato (Sentenza n. 414/2009), per il quale l'atto di diniego è contestabile solo in sede di impugnazione del successivo avviso di accertamento, in quanto "si tratta di situazione non diversa da quella che si verifica nel processo amministrativo, laddove un parere, ancorché non immediatamente impugnabile, può essere impugnato unitamente al provvedimento conclusivo del procedimento e, laddove in esso parere si sia verificato il vizio di legittimità, può certamente essere annullato dal giudice amministrativo unitamente al provvedimento stesso".

Quanto sopra è da sé sufficiente per determinare la inammissibilità del ricorso introduttivo, tuttavia ad abundantiam, si rileva anche la violazione dell'art. 18 del D.Lgs. n. 546 del 1992, relativamente alla sottoscrizione dello stesso atto introduttivo da parte del difensore, che non risulta apposta correttamente.

Infine Irrilevante risulta la contestazione dell'Ufficio in merito all'invio dell'istanza ad un ufficio dell'Agenzia (sbagliato), mentre la risposta è pervenuta da un altro ufficio, in quanto trattasi della stessa amministrazione e l'ufficio (sbagliato) che riceve un atto non a lui indirizzato è tenuto a trasmetterlo all'ufficio giusto.

Pertanto le considerazioni che precedono sono assorbenti e rendono irrilevante ogni altra eventuale eccezione sia di diritto che di merito, quindi alla luce di quanto sopra esposto ed allo stato dei fatti, null'altro emergendo e nessun altro atto risultando, il Collegio ritiene di dover aderire alle ragioni addotte dall'Agenzia e quindi in riforma della sentenza di primo grado, accoglie l'appello e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo, la peculiarità della fattispecie, giustifica la compensazione fra le parti delle spese del giudizio, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano

accoglie

l'appello dell'Amministrazione e dichiara inammissibile il ricorso introduttivo.

Spese compensate.

Così deciso in Milano il 15 aprile 2015.